

ALL. B

STATUTO

"Società Consortile MODICA SERVIZI a r.l."

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

Denominazione

- 1.1 E' costituita una Società consortile a r.l. a capitale interamente pubblico, denominata "Società Consortile MODICA SERVIZI a r.l." (di seguito denominata "Società").
- 1.2 La società è regolata dalle norme di cui al Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica approvato con D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e successive sue rettifiche, modifiche ed integrazioni (d'ora innanzi T.U.), nonché dal presente statuto, dal codice civile e da ogni altra norma nazionale o comunitaria ad essa applicabile.
- 1.3 La partecipazione alla società è riservata al Comune di Modica quale socio di maggioranza con almeno l'80% (ottanta per cento) ed un massimo del 99% (novantanove per cento) del capitale e, per il residuo di capitale, è ammessa esclusivamente la partecipazione delle società interamente partecipate dal Comune di Modica.
- 1.4 Non è consentita la partecipazione di soci privati.

Articolo 2

Sede

- 2.1 La Società ha la propria sede legale nel Comune di Modica, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese.
- 2.2 Con deliberazione dell'Organo Amministrativo potranno essere istituite e/o soppresse, nei modi di legge, dipendenze, filiali, succursali, sportelli e uffici di rappresentanza.
- 2.3 La società, per lo svolgimento della propria attività, potrà usufruire di strutture nella disponibilità del Comune di Modica.

Articolo 3

Durata

- 3.1 La durata della Società è stabilita dalla data della sua legale costituzione sino al 31 dicembre 2050.
- 3.2 Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci tale durata può essere prorogata o la società anticipatamente sciolta o trasformata.

OGGETTO E DOMICILIO

Articolo 4

Oggetto

4.1 La Società ha per oggetto lo svolgimento, per conto e nell'interesse del Comune di Modica e delle relative società partecipate sulle quali lo stesso Comune esercita il controllo analogo diretto, previa redazione e stipula di appositi contratti di servizio, delle attività di cui all'art. 4, comma 2 - lettere a) e d) del T.U.

4.2 La società ha per oggetto esclusivamente la prestazione dei servizi necessari o strumentali alle attività del Comune di Modica e delle relative società partecipate sulle quali lo stesso Comune esercita il controllo analogo diretto.

4.3 Per conseguire la suddetta finalità la Società, con mezzi, strutture e personale proprio, può esercitare le seguenti attività:

- a) Gestione dei servizi di pulizia, portierato, custodia e vigilanza di beni immobili in possesso o in uso all'Amministrazione Comunale ed alle relative società partecipate, destinati ad uffici e/o di uso pubblico compresi ville storiche, sottopassi pedonali, spiagge e aree naturali protette;
- b) Gestione dei servizi a supporto dell'igiene ambientale, delle attività socio-sanitarie, assistenziali, cimiteriali e dei canili;
- c) Gestione dei servizi di assistenza trasporto scolastico;
- d) Gestione dei servizi amministrativi, di gestione della contabilità, di formazione del personale;

4.4 La Società può svolgere attività di studio e di ricerca, purché strumentali all'oggetto sociale.

4.5 L'affidamento dei servizi e delle attività oggetto del presente Statuto è regolamentato da appositi contratti di servizio.

4.6 Nei contratti di servizio stipulati con il Comune di Modica si provvederà, in particolare, a determinare il corrispettivo dei servizi resi in misura non superiore alla copertura dei costi di produzione, nonché della corrispondente quota del costo generale della struttura produttiva ad esso imputabile, determinata con criteri oggettivamente riscontrabili.

4.7 La Società, che opera in regime di "in house providing" ai sensi dell'art. 16 del T.U., effettuerà oltre l'ottanta per cento del suo fatturato annuo nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

4.8 La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui sopra, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

4.9 Nei limiti di legge e nel rispetto delle previsioni di cui allo art. 4 del T.U., la Società potrà detenere quote o azioni, promuovere e costituire - od assumere partecipazioni - in società, consorzi ed enti in genere, funzionali al servizio svolto.

4.10 La Società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale e delle attività comunque ad esso connesse, potrà anche far parte di associazioni di imprese, assumere appalti, affidare lavori e servizi, gestire beni, complessi di beni e strutture di terzi.

4.11 La Società, nell'ambito delle attività previste dall'oggetto sociale e degli indirizzi strategici individuati dall'Assemblea, potrà compiere tutte le operazioni di carattere tecnico, commerciale, industriale, immobiliare e finanziario, inclusa la concessione di ipoteche su beni sociali e la prestazione di garanzie in genere, anche a favore di terzi, nei limiti del capitale sociale o, se inferiore, del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.

4.12 La società potrà raccogliere presso i propri soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.

4.13 Le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività sociale devono essere adottate con le modalità di cui al T.U., modalità che non sono richieste per le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che non consentano un cambiamento significativo dell'attività sociale e per le quali si applicano le norme regolamentarie e/o statutarie di ciascun ente partecipante.

Articolo 5

Domicilio

5.1 Il domicilio dei soci, dei componenti gli organi di amministrazione e controllo e dei revisori per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali o, se diverso, risultante da apposita dichiarazione del soggetto interessato debitamente acquisita agli atti sociali.

CAPITALE – QUOTE DI PARTECIPAZIONE E FINANZIAMENTO DEI SOCI

Articolo 6

Capitale sociale

6.1 Il capitale sociale è di € 50.000,00 (Euro Cinquantamila/00) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

6.2 E' da considerarsi improduttivo di effetti nei confronti della Società e dei soci ogni trasferimento di quote idoneo a far venire meno la proprietà pubblica totalitaria del capitale sociale.

6.3 Ad eccezione dei trasferimenti posti in essere ed a favore del Comune di Modica, il trasferimento delle partecipazioni sarà oggetto di prelazione da esercitarsi secondo le disposizioni qui di seguito previste.

6.4 Il socio (diverso dal Comune di Modica) che intende trasferire le proprie partecipazioni deve previamente informare con lettera raccomandata A.R. l'Organo Amministrativo, il quale ne dà comunicazione agli altri soci.

6.5 Questi possono rendersi acquirenti delle partecipazioni offerte, in proporzione delle partecipazioni rispettivamente possedute, entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.

6.6 Trascorso inutilmente tale termine, le partecipazioni saranno trasferibili soltanto in favore di soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

6.7 All'acquisto ed all'alienazione di partecipazioni sociali si applicano le previsioni di cui agli artt. 8 e 10 T.U. ed è del pari è improduttivo di effetti nei confronti della Società e dei soci ogni operazione sul capitale, o movimentazione finanziaria, emissione di obbligazioni convertibili, trasferimento di quote o loro sottoscrizione in qualsiasi sede e per qualsivoglia causa cui consegua o possa conseguire una riduzione della partecipazione del Comune di Modica al di sotto del predetto limite minimo dell'80%.

Articolo 7

Finanziamenti

7.1 La società può acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico e, in particolare, nel rispetto di quanto previsto dalle conseguenti deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio.

RECESSO

Articolo 8

Recesso del Socio

8.1 Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti da questo statuto e dalla legge, compete al socio assente o che abbia manifestato voto contrario ovvero che si sia astenuto nelle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della formulazione dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più delle cause di recesso previste dallo statuto;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore delle quote in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Dovrà altresì recedere dalla società il socio cui la detenzione delle quote sia vietata da disposizioni di legge o regolamentari o provvedimenti amministrativi e/o giudiziari.

8.2 Per quanto riguarda termini e modalità del recesso valgono le disposizioni previste dal Codice Civile.

8.3 Il socio receduto ha diritto alla liquidazione della propria quota.

8.4 Il valore delle quote è determinato dall'Organo Amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

8.5 L'Organo Amministrativo fa riferimento al valore risultante dalla situazione patrimoniale della società, riferita ad un periodo anteriore di non oltre tre mesi dalla data della deliberazione che legittima il recesso, la

quale tenga conto della consistenza patrimoniale e delle prospettive reddituali della società, nonché dell'eventuale valore di mercato delle quote.

8.6 In caso di contestazione, il valore di liquidazione è determinato entro tre mesi dall'esercizio del diritto di recesso attraverso la relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.

8.7 Una volta esercitato il diritto di recesso e durante la conseguente fase di liquidazione delle proprie quote, il socio receduto ha diritto di assistere alle assemblee della società, con diritto di intervento ma senza diritto di voto.

ORGANO AMMINISTRATIVO, ASSEMBLEA E CONTROLLI

Articolo 9

Organi della Società

9.1 Sono organi della società:

1. l'Assemblea;
2. l' Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione
3. il Collegio Sindacale
4. il Revisore legale dei Conti

9.2 La società non può istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Alla società ed agli organi sociali e di controllo si applicano le previsioni di cui agli artt. 6 e 11 del T.U..

ASSEMBLEA

Articolo 10

Competenze dell'Assemblea ordinaria

10.1 Sono riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori e del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c) la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- d) la determinazione del compenso degli Amministratori, dei Sindaci e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- e) l'approvazione degli strumenti societari di programmazione (budget annuale e piano triennale programmatico) e del Piano annuale dettagliato degli Obiettivi (PdO) che sarà successivamente sottoposto all'approvazione dell'Amministrazione Comunale, previa fase di negoziazione;

f) la deliberazione sugli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale nonché in ordine alle politiche di assunzione del personale e alle progressioni di carriera, in base a criteri di assoluta trasparenza ed idonea pubblicità dettati dalla normativa vigente;

10.2 L'Assemblea ordinaria delibera inoltre sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente statuto alla sua competenza.

10.3 A decorrere dal quarto esercizio sociale ed in sede di approvazione bilancio per l'esercizio trascorso, l'assemblea ha facoltà di revocare l'organo amministrativo qualora vi siano ricorrenti perdite di bilancio intendendosi per tali tre risultati di esercizio negativi consecutivi.

Articolo 11

Competenze dell'Assemblea straordinaria

11.1 Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dello statuto;
- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei Liquidatori;
- c) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

11.2 L'eventuale attribuzione all'organo amministrativo, statutariamente prevista, della competenza a deliberare su materie che per legge spettano all'Assemblea, non fa venire meno la competenza principale dell'Assemblea, che mantiene il potere concorrente di deliberare in materia.

11.3 Sono adottate con le modalità di cui ai all'art. 7, commi 1 e 2 del T.U. le deliberazioni concernenti:

- a) le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione.

Articolo 12

Convocazione dell'Assemblea

12.1 L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo ed è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di loro assenza o impossibilità il Presidente dell'assemblea è designato dagli intervenuti tra di loro.

12.2 In sede ordinaria l'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

12.3 Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'Assemblea ordinaria potrà essere

convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, in tale ultimo caso gli Amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

12.4 L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché in Italia.

12.5 L'avviso di convocazione deve in ogni caso indicare: la data, ora e luogo in cui si svolge l'Assemblea nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.

12.6 L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con telegramma, fax, messaggio di posta elettronica certificata o altro sistema atto a dimostrare l'avvenuta ricezione dell'avviso di convocazioni, in alternativa con lettera raccomandata A/R recapitata almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Articolo 13

Assemblee di seconda e ulteriore convocazione

13.1 Nell'avviso di convocazione potranno prevedersi altri giorni per la seconda e l'eventuale ulteriore convocazione, ove nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita, può prevedersi al massimo una data ulteriore, successiva alla seconda convocazione.

13.2 Le Assemblee di seconda o ulteriore convocazione non possono tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di precedente convocazione.

13.3 Se il giorno per la seconda convocazione o per l'ulteriore convocazione non è già previsto nell'avviso della precedente, l'Assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della precedente, con avviso comunicato ai soci con telegramma, fax, messaggio di posta elettronica certificata o altro sistema atto a dimostrare l'avvenuta ricezione dell'avviso di convocazioni, in alternativa con lettera raccomandata A/R almeno otto gg. prima dell'assemblea.

Articolo 14

Assemblea totalitaria

14.1 Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti del Collegio Sindacale.

14.2 In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato; comunque, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativo e sindacale assenti.

Articolo 15

Assemblea ordinaria - determinazione quorum

15.1 L'Assemblea ordinaria, in prima, seconda e nell'ulteriore convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

15.2 Per la nomina dell'amministratore unico, degli Amministratori e del Presidente del Consiglio di amministrazione è richiesto il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

Articolo 16

Assemblea straordinaria: determinazione quorum

16.1 L'Assemblea straordinaria in prima, seconda e nell'ulteriore convocazione si costituisce e delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

Articolo 17

Rappresentanza del socio in Assemblea: le deleghe

17.1 I Soci possono partecipare alle Assemblee anche mediante delegati, nei limiti e con l'osservanza delle norme previste dal codice civile.

Articolo 18

Controllo analogo

18.1 La Società opera esclusivamente su incarico e committenza del Comune di Modica e delle relative società partecipate che esercitano su di essa il controllo analogo, verificando la rispondenza degli atti dell'organo amministrativo alle direttive ed agli indirizzi dell'Amministrazione controllante ed esercitando il controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità.

18.2 Il controllo viene esercitato sui principali atti di gestione e sulle decisioni gestionali di particolare rilievo, così come di volta in volta individuati dalla stessa Amministrazione pubblica e comunicati alla Società.

18.3 Restano in ogni caso salve le ulteriori modalità di controllo analogo esercitate dal Comune di Modica nel rispetto della normativa di settore o individuate in seno ai singoli contratti di servizio.

18.4 L'organo amministrativo, in aggiunta a quanto legislativamente o altrove previsto, dovrà trasmettere semestralmente al Comune di Modica la seguente documentazione:

- a) una relazione sul generale andamento della gestione, sui dati economico-patrimoniali e finanziari della società, sulle operazioni di maggior rilievo concluse o in via di conclusione e sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati;
- b) copia degli atti negoziali (Gare di appalto, Contratti di fornitura di beni e servizi, Operazioni di carattere finanziario quali finanziamenti, leasing, etc.) di valore superiore a 25 mila euro;

- c) gli atti e/o la documentazione riguardante il personale a vario titolo contrattualizzato, quali il passaggio di livello, la variazione del contratto di riferimento e la corresponsione di emolumenti accessori (assegni ad personam, superminimi, ecc.), entro i 15 gg. precedenti l'adozione dei provvedimenti;
- d) un report economico suddiviso per centri di costo analitici (settori di attività);
- e) un report sui flussi di cassa e sulle operazioni di carattere finanziario concluse o in via di conclusione;
- f) un report con gli eventuali indicatori di efficienza, efficacia e qualità dei servizi, condivisi con i Dipartimenti interessati dall'erogazione del Servizio;
- g) il memorandum sul Sistema di Controllo di Gestione in vigore.

18.5 L'Organo amministrativo approva semestralmente una relazione sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione in relazione al conseguimento degli obiettivi indicati sui documenti programmatici, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo per dimensioni economico finanziarie o per natura delle questioni affrontate, che il Presidente trasmette a tutti i soci.

18.6 La relazione semestrale contiene, inoltre: il conto economico consuntivo del semestre trascorso ed una previsione di chiusura del conto economico di esercizio con esplicitazione, in caso di perdita, delle cause; il resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci.

18.7 La mancata trasmissione della suddetta documentazione o una documentazione non veritiera e/o incompleta da parte degli Amministratori costituisce giusta causa per la revoca del mandato del legale rappresentante e va valutata al fini della proposizione dell'eventuale azione di responsabilità.

18.8 La Società inoltre deve indicare nella Relazione annuale sul governo societario gli strumenti e gli interventi adottati in tema di:

- a) conformità dell'attività societaria alle norme in tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale, per quanto applicabile, con l'approvazione di specifici regolamenti interni;
- b) controllo interno, con particolare riferimento alla regolarità ed efficienza della gestione, con la strutturazione di un ufficio interno adeguato tenuto conto delle dimensioni e complessità dell'impresa sociale;
- c) codici di condotta od etici propri od adesione a codici di condotta collettivi aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti nei confronti dei consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della Società;
- d) programmi di responsabilità sociale d'impresa in conformità alle raccomandazioni della Commissione Europea.

18.9 La Relazione annuale sul governo societario, che è presentata dall'Organo amministrativo all'Assemblea dei soci per la sua approvazione, da conto dell'attivazione e dei risultati raggiunti nel corso dell'esercizio di riferimento attraverso gli strumenti indicati nelle precedenti lettere.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 19

Composizione e nomina

19.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico, cui spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nonché la firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio.

19.2 Per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento costi, l'assemblea della società può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, tra cui il Presidente, nominati dall'Assemblea ordinaria dei Soci nel rispetto della normativa in tema di società a partecipazione pubblica (art. 11 T.U.) e avuto particolare riguardo al disposto del DPR 251/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

19.3 L'Amministratore Unico ovvero i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili, essi devono possedere adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia e sono tenuti ad assicurare ai Soci l'esercizio di funzioni di direzione strategica e di controllo concomitante sulla gestione sociale.

19.4 Ai sensi del combinato disposto del comma 734 dell'art. 1 della L. 26 dicembre 2006, n. 296, del comma 32-bis dell'art. 3 della L. 24 dicembre 2007, n. 244 e del comma 1 dell'art. 71 della L. 18 giugno 2009, n. 69, non può essere nominato amministratore chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, il peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali.

19.5 Gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti, e cioè di amministrazioni che si trovano nella situazione di predominio descritta in seno allo art. 2359 codice civile oppure esercitano sulla società un potere di vigilanza e controllo analogo come descritto in seno allo art. 2 del T.U..

19.6 Qualora siano dipendenti di società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6 dell'art. 11 T.U., essi avranno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza.

19.7 I componenti l'Organo Amministrativo hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro incarico ed ai compensi, se deliberati dall'Assemblea, nel rispetto della normativa vigente.

19.8 E' esclusa la possibilità di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, ed è inoltre vietato corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

19.9 A decorrere dal quarto esercizio sociale la presenza di tre perdite di esercizio consecutive costituisce giusta causa per la revoca dalla carica di Amministratore Unico o di componenti del Consiglio di Amministrazione.

19.10 Qualora si dimetta o venga a mancare anche uno solo dei componenti il Consiglio di Amministrazione è data facoltà all'assemblea dei soci di dichiarare decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione ovvero di confermarne la composizione provvedendo alla sostituzione dell'amministratore dimissionario.

19.11 Oltre a quanto previsto per legge e dal presente statuto, costituisce giusta causa per la revoca degli Amministratori l'eventuale mancato adeguamento alle indicazioni strategiche legittimamente fornite dal Comune di Modica in sede di controllo analogo e/o il mancato tempestivo riscontro delle richieste di informazioni da parte di quest'ultimo con riferimento ad attività gestionali esaurite ovvero in corso nonché il mancato adeguamento ai vincoli imposti di volta in volta dalle norme in materia di patto di stabilità.

Articolo 20

Poteri

20.1 L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta, salvo quanto per legge è inderogabilmente riservato all'Assemblea dei soci ed agli Enti titolari del controllo analogo.

20.2 L'assemblea dei soci provvede alla nomina dell'Amministratore Unico o dei componenti il Consiglio di Amministrazione, individuando all'interno di quest'ultimo il Presidente ed occorrendo il Vice Presidente, precisandosi che tale ultima carica può essere attribuita soltanto quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento e senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

20.3 L'Organo Amministrativo delibera l'assegnazione dei poteri sia all'interno del Consiglio sia da attribuire al Direttore Generale.

20.4 Il Consiglio di Amministrazione potrà attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

20.5 E' fatta salva la facoltà per il Sindaco del Comune di Modica di procedere alla nomina dei componenti dell'organo amministrativo con propria determina ai sensi dell'art. 2449 c.c., da assumere precedentemente allo svolgimento dell'assemblea a tal fine convocata alla quale competerà soltanto la conseguente delibera di presa d'atto di tale determina.

Articolo 21

Presidente

21.1 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione possono essere delegate tutte le attribuzioni del Consiglio, salvo quelle non delegabili per legge.

21.2 In particolare al Presidente, oltre la rappresentanza legale ed istituzionale e la firma sociale, sono riconosciuti i seguenti poteri:

- presiede l'Assemblea;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- dirige, coordina e modera la discussione;
- proclama i risultati delle rispettive deliberazioni.
- dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- sovrintende alla puntuale attuazione delle predette deliberazioni, delle strategie aziendali, del piano industriale e del budget.

Articolo 22

Direttore Generale

22.1 Qualora lo ritenga opportuno l'Organo amministrativo ha facoltà di nominare un Direttore Generale che è scelto tramite selezione interna alle società o agli enti consorziati.

22.2 Per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa l'assemblea dei soci può disporre la nomina di un Direttore Generale esterno.

22.3 Per la carica di Direttore Generale sono corrisposti, con le modalità e negli importi stabiliti nell'atto di nomina, un compenso annuo avente carattere di globalità ed il rimborso delle spese di trasferta e soggiorno sostenuti per ragioni dell'incarico.

22.4 E' comunque vietato corrispondere ai dirigenti della società indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 c.c.

22.5 Il rapporto con il Direttore Generale può essere regolato da contratto di lavoro autonomo ed ha durata massimo triennale, rinnovabile a ciascuna scadenza.

22.6 Il Direttore Generale indirizza e coordina l'attività dei servizi e degli uffici per il migliore espletamento delle funzioni ad esso attribuite ed assiste, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

22.7 Il Direttore Generale:

- è il capo del personale e sovrintende alla migliore utilizzazione dello stesso nell'ambito dei servizi e degli uffici;
- assegna, tenuto anche conto della consistenza dell'organico, il personale ai vari servizi;
- sovrintende a tutte le iniziative della società in conformità alle direttive degli organi di amministrazione.

Articolo 23

Riunioni

23.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente presso la sede sociale o presso locali del Comune di Modica.

23.2 In caso di comprovata opportunità, urgenza o necessità esso può essere convocato altrove, purché in Italia.

23.3 La convocazione del Consiglio di Amministrazione da parte del Presidente è obbligatoria quando ne è fatta domanda scritta da almeno un Amministratore, con indicazione degli argomenti da trattare.

23.4 La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata A/R, telegramma, fax, messaggio di posta elettronica certificata o altro sistema atto a dimostrare l'avvenuta ricezione dell'avviso di convocazioni, da spedirsi almeno cinque giorni o, nei casi di urgenza, due giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

23.5 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dall'Amministratore più anziano di età, o dal Vice Presidente, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

23.6 Alle riunioni del Consiglio è ammesso a partecipare anche il Direttore Generale al quale non è riconosciuto il potere di voto.

23.7 Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono sottoscritte dal Presidente della riunione e dal Segretario, che potrà anche essere persona estranea al Consiglio.

23.8 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

23.9 Sarà validamente costituito il Consiglio, ancorché non convocato formalmente, al quale partecipino tutti i membri in carica del Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci effettivi in carica.

Articolo 24

Compensi

24.1 Ai membri dell'organo amministrativo viene riconosciuto un compenso annuo stabilito dall'Assemblea in base a quanto indicato nel T.U. per l'intero periodo di durata della carica, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio.

24.2 E' esclusa la possibilità di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ed è inoltre vietato corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

24.3 All'assemblea spetta altresì la determinazione degli eventuali compensi per gli Amministratori investiti di particolari cariche.

Articolo 25

Rappresentanza legale

25.1 All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente al Direttore Generale, nell'ambito dei poteri delegati, spetta la rappresentanza legale della società ed il relativo potere di firma.

25.2 In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza legale spetta al Vice Presidente.

25.3 La firma del Vice Presidente fa fede di fronte ai terzi nel caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

25.4 I predetti legali rappresentanti potranno conferire poteri di rappresentanza della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 26

Controllo della gestione

26.1 Quale organo di controllo l'assemblea potrà nominare il collegio sindacale o un revisore.

26.2 La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria a prescindere dal verificarsi delle condizioni previste dall'art. 2477 del codice civile in quanto trattasi di società a controllo pubblico ai sensi dell'art. 3, comma 2 del T.U..

26.3 Come per l'organo amministrativo, anche per i componenti l'organo di controllo è previsto l'obbligo di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia di cui all'art. 11, comma 1 del Testo Unico.

Articolo 27

Collegio Sindacale

27.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

27.2 Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea, essi durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

27.3 L'assemblea che procede alla nomina del collegio designa il presidente del collegio sindacale e determina il compenso dei sindaci.

27.4 Il mancato assolvimento degli adempimenti stabiliti per legge costituisce giusta causa per la revoca del mandato dei componenti del collegio sindacale e va valutata ai fini della proposizione dell'eventuale azione di responsabilità.

27.5 Le funzioni dell'Organismo di Vigilanza possono essere attribuite all'organo di controllo.

Articolo 28

Revisione legale dei conti

28.1 Incaricato di effettuare la revisione legale dei conti è, su decisione dell'assemblea, il collegio sindacale a condizione che sia integralmente costituito da revisori, oppure un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

28.2 Verificandosi uno dei casi di legge, tuttavia, il controllo legale dei conti deve essere affidato ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione.

28.3 L'incarico di effettuare la revisione legale dei conti, sentito il collegio sindacale, è conferito per la durata dell'incarico di tre esercizi dall'assemblea, la quale determina il corrispettivo; l'incarico scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Articolo 29

Parità di genere

29.1 La Società garantisce il rispetto delle norme in tema di parità di genere di cui al D.P.R. 251/2012 e successive sue modifiche ed integrazioni.

29.2 Ai fini di quanto sopra vanno considerate validamente adottate le delibere di nomina degli organi amministrativi e di controllo, di composizione collegiale, conformi al detto D.P.R., in base al quale deve essere garantito, al genere meno rappresentato, almeno un terzo dei componenti all'interno di ciascun organo.

29.3 Si intenderanno come mai effettuate e totalmente invalide le nomine in contrasto con la normativa sopra richiamata, anche se effettuate in conseguenza di dimissioni, sostituzioni, revoca o cooptazione.

29.4 La parità di genere dovrà essere rispettata anche nella nomina dei membri supplenti del Collegio Sindacale in modo tale da garantire che, in caso di sostituzione di uno o più membri dello stesso, il sindaco supplente sia di genere tale da mantenere il rispetto di detta parità.

29.5 In caso di nomine effettuate in contrasto con quanto disposto dal superiore decreto, o in qualunque altro caso dovesse mancare il rapporto di parità di genere, l'organo amministrativo, o in subordine il collegio sindacale, entro due mesi dal venir meno di detto rapporto ed a pena della propria decadenza, dovrà darne comunicazione ai soci e contestualmente convocare apposita assemblea che deliberi la ricostituzione dell'organo collegiale interessato.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 30

Esercizio e Bilancio

30.1 L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno.

30.2 Il bilancio, ed i suoi allegati, unitamente alla relazione sulla gestione redatta dall'organo amministrativo in conformità all'articolo 2428 c.c. e a quella dell'organo di controllo ex art. 2429 c.c. è presentato all'assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centoottanta giorni quando particolari esigenze connesse alla struttura o all'oggetto della società lo richiedano.

30.3 Almeno quindici giorni prima dell'assemblea il bilancio, i suoi allegati, la relazione sulla gestione, la relazione sul governo societario e la relazione dell'organo di controllo devono essere depositati presso la sede sociale e ivi tenuti a disposizione dei soci.

30.4 La ripartizione degli utili avverrà secondo le disposizioni previste dalla legislazione vigente detratto il 5% da destinare a riserva ordinaria sino a che la stessa non raggiunga il 20% del capitale sociale, l'assemblea potrà deliberare la formazione di riserve straordinarie mediante speciali accantonamenti di utili.

Articolo 31

Codice Antimafia ed Anticorruzione

31.1 L'Organo amministrativo è tenuto all'adozione dei principi della legislazione antimafia, di quelli di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 sulla tracciabilità delle movimentazioni finanziarie anche relativa ai subappalti ed ai sub contratti, nonché l'istituzione della figura del "Responsabile preposto alla redazione dei documenti contabili societari" senza prevedere alcun compenso aggiuntivo.

31.2 Compete all'organo amministrativo la individuazione avanti i terzi e nei pubblici registri del titolare effettivo delle partecipazioni sociali ed ogni conseguente adempimento.

SCIoglimento

Articolo 32

Scioglimento e liquidazione

32.1 Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualunque causa, allo scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria dei soci determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, con le funzioni ed i poteri previsti dalla legge e dalla stessa Assemblea.

VARIE

Articolo 33

Controversie

33.1 Tutte le controversie che potranno insorgere tra i soci ovvero fra i soci e la società, gli amministratori e i liquidatori sono di competenza del Foro di Ragusa.

Articolo 34

Obblighi di pubblicità, informazioni e carta dei servizi

34.1 La società è onerata:

- a) degli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente nonché dal Regolamento del Consiglio Comunale, al fine di garantire la trasparenza della propria attività gestionale;
- b) della redazione e dell'aggiornamento della carta dei servizi, anch'essa soggetta agli obblighi di pubblicità di cui al presente articolo;
- c) dell'informazione relativa alle proprie attività svolte sia nei confronti del Consiglio Comunale che dell'utenza.

Articolo 35

Disposizione finale

35.1 Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.